

## VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Giuramento Avvocati**

- Sono presenti: Avv. ADDIS FABIO, Avv. BERTO ELENA, Avv. BIACIUCCI GIULIA, Avv. BLOISE FABRIZIO, Avv. CARNASSALE ILARIA, Avv. CARRA' ROBERTA, Avv. CESARINI GINO, Avv. CIOFFI ELIANA, Avv. COIA EDOARDO, Avv. CONDORELLI ELISA, Avv. COPPOLA GIUSEPPE, Avv. CORIZZO SALVATORE, Avv. D'AGOSTINO VALERIA, Avv. D'ANNIBALE PATRIZIO, Avv. D'ONOFRIO STEFANIA, Avv. DE PAOLIS GIULIA, Avv. DEL BOCCIO GIULIO ANDREA, Avv. DEL MORO LUDOVICA, Avv. DEL SORBO MARIA, Avv. DI LORENZO FLAMINIA, Avv. DI VEROLI SARA, Avv. DIFINO ANGELICA, Avv. DIOTALLEVI FRANCESCA, Avv. DONATO ALESSIO, Avv. ERRICO GIANLUCA, Avv. FIDELBO EUGENIO, Avv. FIGLIOLIA MARIO, Avv. FORMISANO STEFANO, Avv. FRANCIOTTI FRANCESCA, Avv. GAMMAROTA VALERIO, Avv. GIACCAGLIA MICHELE, Avv. GIACOMETTI GIANANDREA, Avv. GIMMILLARO ALBA, Avv. GIRALDI ANGELO, Avv. GOYA FEDERICO, Avv. LIVIA ISIDORO PIETRO, Avv. MARTELLA ANIKA, Avv. MIHOC LUIZA DANIELA, Avv. NICOTERA ELEONORA, Avv. OTTAVIANI BEATRICE, Avv. PALERMO ANGELO, Avv. PALERMO MARIA, Avv. PALMA OLGA, Avv. PALMERI ELEONORA, Avv. PANUNZI FRANCESCA, Avv. PENNA VALERIO, Avv. PIETROLETTI FRANCESCA, Avv. PRILI GIORGIA, Avv. REMIDDI FEDERICA, Avv. SIMONE GINEVRA, Avv. SIMONETTI ELENA, Avv. SORGE ANDREA, Avv. VOLTERRA GIORGIA i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti riferisce della tragica scomparsa dell'insigne Collega Antonio Catricalà, chiedendo di ricordarlo in piedi con un minuto di raccoglimento ed esprimendo il cordoglio e le condoglianze dell'intera famiglia forense romana alla famiglia ed ai colleghi dello studio; il Presidente propone di onorare il ricorso dedicando, non appena sarà possibile, una toga nel corso della solenne cerimonia annuale di premiazione dei colleghi con 50, 60 e 70 anni di professione e dei magistrati in pensione.

Il Consiglio tutto osserva un minuto di silenzio alla memoria del Collega scomparso ed approva di intitolare all'Avv. Antonio Catricalà una toga d'onore in occasione della prossima cerimonia.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 15 febbraio 2021 dall'Organismo Congressuale Forense -che si distribuisce- con la quale si trasmette la delibera adottata dallo stesso Organismo in data 12 febbraio 2021 relativamente alle sessioni d'esame per l'abilitazione alla

professione contenente le proposte da attuarsi in via eccezionale, modificando le disposizioni organizzative.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma Ufficio Unico, pervenuta in data 22 febbraio 2021, con la quale trasmette il Calendario per l'accesso degli Avvocati presso i locali dell'Ufficio, visto il perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, in vigore dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

Il Presidente riferisce di aver già dato indicazioni per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota -che si distribuisce- pervenuta dal Dott. Michele Prestipino Giarritta, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in risposta alla comunicazione inviatagli da questo Consiglio in data 11 febbraio 2021 relativa alla segnalazione di ritardo nella lavorazione delle negoziazioni assistite, in materia di separazione e divorzio effettuata da parte di molti Colleghi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonio Mura, Procuratore della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con la quale trasmette il progetto organizzativo della Procura Generale di Roma per il triennio 2020-2022 ai fini della valutazione e contributi sugli interventi ritenuti opportuni in vista dell'assemblea generale dell'Ufficio scrivente che si terrà l'8 marzo 2021.

Il Consiglio delega per un opportuno approfondimento tutti i Consiglieri e, in particolare, i Consiglieri penalisti. Delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Artinghelli Giulia, Baldo Cristina, Martino Domenico, Mucciarelli Ilaria, Petillo Angelica, Ricciardiello Marzia, Riccucci Luca, Valchera Valeria  
autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono sulla delibera del Consiglio Nazionale Forense pervenuta in data 24 febbraio 2021 avente ad oggetto la possibilità di un ulteriore differimento, salva sempre l'autonomia di ogni singolo Consiglio, dell'assemblea degli iscritti finalizzata all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati al 30 aprile 2021 e comunque fino al permanere dello stato di emergenza epidemiologica.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che il Comune di Montalto di Castro ha prontamente risposto in data 23 febbraio 2021 a quanto richiesto da questo Consiglio, con delibera adottata nella scorsa adunanza, relativamente alla nota del Comune con la quale trasmetteva l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti disponibili ad accettare incarichi dal Comune medesimo.

Nella risposta di chiarimenti il Comune di Montalto di Castro ha inviato il Regolamento Comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale ed ha riferito, in uno spirito di trasparenza e collaborazione, che pubblicherà una specifica sul proprio sito in merito a quanto richiesto.

Il Consigliere Lubrano evidenzia che il Regolamento (che ci è stato inviato ora) va bene, perché prevede una riduzione del 30% sul parametro-base, che è compatibile con la riduzione massima prevista dalla Tariffa (50% del parametro) e che l'Avviso non va bene per le stesse criticità già evidenziate (illegittimità della previsione di ulteriore ribasso sui minimi), che sono peraltro in palese contrasto anche lo stesso Regolamento del Comune ora inviatoci.

Il Consiglio delibera di inviare una missiva al Comune invitandolo in sede di autotutela, a modificare tale previsione in senso conforme alla normativa vigente, nel rispetto dei minimi di Tariffa, correggendo il punto indicato (punto n. 20 dell'Avviso) come segue *“accettare di formulare un preventivo CON UNO SCONTO DEL 30% RISPETTO AI PARAMETRI-BASE DI TARIFFA”*, come previsto dall'art. 14 del Regolamento ed eliminando il ribasso inferiore ai Minimi.

Delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, a seguito di disservizi manifestatisi nell'impianto telefonico del Consiglio Distrettuale di Disciplina, al Dipartimento Amministrativo sono pervenuti i preventivi della Società Impianti Telefonici Elettrici S.r.l. per fornire, installare e configurare, nella sede di Via Lucrezio Caro 63 un sistema telefonico marca NEC modello 2100. Il prezzo ammonta ad Euro (omissis) (oltre IVA).

Il Consiglio, preso atto, autorizza la spesa per l'esecuzione delle opere e forniture di cui ai preventivi della Società Impianti Telefonici Elettrici S.r.l.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè, facendo seguito a quanto già riferito nell'adunanza del 28 gennaio 2021, relativamente alla decisione n. (omissis) del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), già sospeso cautelamente, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni 2, comunica che l'Avv. (omissis) in data 19 febbraio 2021 ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la suddetta decisione.

Il Consiglio prende atto riservandosi la costituzione.

- Il Consigliere Cerè facendo seguito a quanto già riferito nell'adunanza del 28 gennaio 2021, relativamente alla decisione n.(omissis) del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), già sospesa cautelamente, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni 5, comunica che l'Avv. (omissis) in data 18 febbraio 2021 ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la suddetta decisione.

Il Consiglio prende atto, riservandosi l'eventuale costituzione.

- Il Consigliere Cerè, facendo seguito a quanto già riferito nell'adunanza del 4 febbraio 2021, relativamente alla decisione n.(omissis) del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni 3 e mesi 6, comunica che l'Avv. (omissis) in data 23 febbraio 2021 ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la suddetta decisione.

Il Consigliere Cerè propone al Consiglio di costituirsi non essendo ancora scaduti i termini per farlo in quanto i suddetti termini scadranno il 26 febbraio 2021.

Il Consiglio prende atto, riservandosi l'eventuale costituzione.

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

**Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 46)**

(omissis)

**Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)**

(omissis)

**Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2)**

(omissis)

**Cancellazioni a domanda (n. 6)**

(omissis)

**Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20)**

(omissis)

**Iscrizioni con Abilitazione (n. 1)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 7)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 8)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.10)**

(omissis)

## **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

## **Compiute pratiche (n. 1)**

(omissis)

## **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 26) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Nesta -Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria- ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 8 febbraio 2021, l'istanza dell'Avv. (omissis) con la quale si chiede di poter continuare, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2019), ad avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Tributario, Fiscale e Doganale", riconosciuta con delibera consiliare nell'adunanza del 14 settembre 2017.

I suindicati Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati dai documenti allegati all'istanza de qua.

Il Consiglio approva.

## **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 131) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 72) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

## **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Lubrano ed il Vice Presidente Mazzoni, in qualità di Contitolari della Commissione di Diritto dello Sport e Attività Sportive, chiedono l'inserimento dell'Avv. Alessandro Di Majo, in tale Commissione.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Agnino relazionano in ordine alla nota del 2 febbraio scorso, con cui il Presidente del Tribunale di Roma ha richiesto al Consiglio dell'Ordine il proprio contributo sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'Ufficio stesso nella predisposizione delle tabelle per il triennio 2020-2022. Affrontando il tema, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Agnino premettono che, con delibera del 4 novembre 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato nuove linee guida per la formazione delle tabelle triennali, la cui redazione sarà pesantemente influenzata dalla esigenza di gestire il protrarsi della fase emergenziale, in essere dal 10 marzo 2020 e di cui non si conosce la prevedibile cessazione. Per colmare le lacune ed i disagi organizzativi implicati dalla pandemia in essere, contrariamente alla prassi che sinora è stata perseguita, appare indispensabile incentivare fortemente l'utilizzo del processo da remoto, apparendo questo l'unico strumento (applicabile parimenti ai settori penale e civile) disponibile per controbilanciare -senza alcuna riduzione dei flussi- il rischio di assembramenti e di contagi alternativo alla scelta di svolgere attività in presenza. Del resto, appare questa una soluzione quanto più ragionevole, anche nell'ottica di limitare l'incidenza della pandemia sulle attività del Tribunale, consentendo lo svolgimento del lavoro "a distanza" anche per i magistrati che versano in condizioni di fragilità o che si trovino in quarantena o in isolamento fiduciario. A tal fine, è opportuna l'adozione di protocolli concordati con l'Istituzione forense e finalizzati tanto a regolamentare la gestione delle attività di udienza, quanto lo svolgimento di quelle prestazioni ancillari -quali i depositi degli atti giudiziari- alla celebrazione dei processi. Si sollecita anche l'adozione di protocolli e sistemi di prenotazione per gestire l'accesso fisico al Tribunale, nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa degli Avvocati e del diritto al "giusto processo" di ogni cittadino. Si suggerisce inoltre di invitare tutti i Magistrati ad

utilizzare la modalità da remoto e di trattazione scritta per la celebrazione dei processi in tutte le ipotesi previste dalla legge e dai Protocolli stipulati con la rappresentanza dell'Avvocatura. Appare altresì ragionevole incentivare il deposito per via telematica delle istanze, tanto più nel settore civile (dove già si utilizza la piattaforma del processo telematico civile) e di predisporre -per il settore penale- moduli organizzativi utili ad attuare la previsione del deposito telematico tramite del portale del processo penale telematico. Per la interlocuzione tra i diversi comparti del contesto giudiziario, appare indispensabile l'adozione di protocolli interni tra uffici giudicanti e requirenti o, comunque, di prassi concordate tra gli uffici coinvolti, per agevolare la trasmissione degli atti con modalità telematiche. Per tutte le situazioni in cui non si possa procedere con le modalità sopra indicate, si richiede l'individuazione, nei casi in cui l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto (o nel settore civile mediante trattazione scritta), di locali e presidi idonei alla celebrazione dei processi, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, anche avvalendosi dell'ausilio delle autorità sanitarie competenti, attività che presuppone tanto la verifica degli impianti di areazione e la mappatura delle aule, al fine di individuare il limite della loro capienza. Nell'ottica di proseguire l'apprezzabile opera di smaltimento dell'arretrato ed evitare che, in specifici settori (ad esempio, lavoro e fallimentare), possano crearsi nuove sacche di contenzioso inevaso, grande attenzione deve rivolgersi all'esigenza di regolamentare prudentemente il flusso dei procedimenti nel periodo di permanenza emergenziale, limitando al massimo la postergazione della trattazione di quelli considerati non prioritari ma anche diramando disposizioni che contengano inviti diretti ai Magistrati affinché le scelte di questi non siano rimesse ai singoli ma siano ricondotte ad una linea unitaria dell'ufficio giudiziario. In ordine agli orari di udienza, si raccomanda la fissazione di orari distanziati delle udienze che non possano essere celebrate da remoto, evitando così la contestuale presenza di più persone oltre il consentito. Relativamente alla gestione dei rinvii di udienze, appare indispensabile migliorare la tempestività delle comunicazioni telematiche. Con l'occasione, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Agnino propongono che venga sollecitato il Ministero della Giustizia ad un congruo investimento sul sistema Giustizia, a valere tanto sul Fondo Unitario Giustizia che sulle risorse del Recovery Fund, finalizzato ad incrementare il personale amministrativo (la cui carenza è ormai superiore ad un terzo del fabbisogno del Tribunale) e di locali da adibire ad aule, sensibilizzando altresì il Consiglio Superiore della Magistratura a procedere in modo da poter finalmente pervenirsi alla integrale copertura dell'organico dei Magistrati necessario al Tribunale, garantendo così una maggiore tutela dei diritti e delle attività processuali.

Il Consiglio, preso atto, dispone di inoltrare al Tribunale l'estratto del presente verbale, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Canale comunicano di aver inserito quali componenti della Commissione esecuzioni mobiliari gli Avvocati Alessandra Guarnaccia, Angelo Salvi e Claudia Salustri.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Carletti e Galeani, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli oggi assente, facendo seguito alla comunicazione relativa alla collega (omissis) e alla concessione alla stessa di un permesso per parcheggiare all'interno della città giudiziaria, ritengono che sia giunto il momento di destinare – eventualmente prendendo accordi con il Presidente del Tribunale pro tempore – definitivamente due (o più) posti disponibili tra i parcheggi in uso al nostro Consiglio alle colleghe, Avvocati o Praticanti, che si trovino in stato di gravidanza, nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio e, parimenti, nel complesso di via Lepanto, in modo che sia concesso a tutte come possibile servizio ciò che concedendosi ad una sola sembrerebbe un odioso privilegio, tanto più odioso, perché escluderebbe talune colleghe a detrimento di altre in una medesima condizione. La possibilità di parcheggiare, in tal modo, dovrebbe essere pubblicizzata e concessa a fronte della documentazione che attesti la gravidanza.

Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che tali accordi sono in atto già dal 2015 ed i permessi di parcheggio vengono assegnati con delibera Consiliare a seguito dell'esame delle richieste

presentate dalle Colleghe in gravidanza interessate e dei Colleghi o Colleghe con gravi problemi di salute; precisa altresì che fino ad oggi la ripartizione è avvenuta in modo trasparente, che è stato possibile accontentare tutti i richiedenti e che nessuno ha mai lamentato alcunché.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Carletti e Galeani, anche in sostituzione del Consigliere Minghelli oggi assente, sottopongono all'attenzione del Consiglio la circostanza, verificata personalmente dalla Consigliera Carletti, che presso la sezione 13<sup>a</sup> del Tribunale Civile di Roma, alcuni giudici tra i quali la Dr.ssa (omissis), fissano la trattazione di più giudizi allo stesso orario, creando assembramenti dinanzi alle aule in palese violazione della normativa anti-covid ed in spregio agli Avvocati costretti ad attendere nel corridoio la celebrazione della propria causa.

I Consiglieri esponenti chiedono che il Consiglio intervenga, eventualmente delegando questi ultimi, affinché rappresentino tale violazione, non solo della normativa anti-covid, ma anche del decoro della professione forense, al Presidente di sezione cosicché quest'ultimo possa adottare con urgenza i provvedimenti necessari.

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Cerè, Alesii e Gentile ad interloquire con la Sezione 13<sup>a</sup> del Tribunale Civile di Roma

- Il Consigliere Cerè comunica di voler inserire nella Commissione Minori l'Avv. Monica Meucci.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cerè comunica di voler inserire nella Commissione Giovani "LAB Giovani", l'Avv. Alessandro Amato.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Conti, Coordinatrice della Commissione di Diritto Penale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in ossequio alla delibera del 18.2.2021 in relazione al Programma di Gestione dei procedimenti penali, ed in particolare in ordine alle esigenze di a) contenere la durata dei procedimenti, b) accrescere il rendimento dell'ufficio e c) aumentare il perseguimento degli standard qualitativi di rendimento, sottopone al Consiglio la proposta di inserire nel format le seguenti sezioni:

a - causa dei meri rinvii dei procedimenti. Rilevando il dato statistico sul numero dei meri rinvii e sulla causa (su richiesta di parte o dell'ufficio);

b - dotazione di risorse digitali per la gestione dell'ufficio e l'evasione delle richieste da parte degli utenti. Rilevando la diffusione di strumenti digitali e dell'utilizzo da parte dell'ufficio;

c - programmazione oraria dei procedimenti. Rilevando il dato statistico sul numero dei ruoli di udienza programmati con orario.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti evidenzia che nel provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, del 22 febbraio 2021, la regione Toscana, a seguito di interlocuzione con gli uffici preposti, ha riconosciuto la natura di servizio pubblico essenziale dell'attività giudiziaria. Ciò stesso ha comportato, con modalità prioritaria, la vaccinazione anti Covid 19, degli operatori del diritto ricomprendendo tra questi anche gli Avvocati.

Il Consigliere Celletti comunica che analoga iniziativa è stata intrapresa dall'Ordine degli Avvocati di Palermo, con delibera adottata nella seduta dell'11 febbraio 2021, delibera riscontrata positivamente dalla Regione Sicilia che ha riconosciuto gli Avvocati quale "categoria a rischio" ed ha consentito che si stilasse un calendario per la vaccinazione di tutti i colleghi siciliani.

Il Consigliere Celletti, pur essendo a conoscenza che sulla questione sono state già prese iniziative da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, chiede al Consiglio di

sollecitare alla Regione Lazio, lo stesso provvedimento adottato dalla Regione Toscana e dalla Regione Sicilia, in favore dei propri iscritti.

Il Consiglio ribadendo il contenuto della precedente delibera, del 18 dicembre 2020 nonché dell'Unione degli Ordini del Lazio, sollecita la Regione ad adottare su base volontaria la vaccinazione degli Avvocati, Magistrati e personale di cancelleria.

- Il Consigliere Celletti, a seguito di espressa richiesta ricevuta dal collega Avv. (omissis), chiede che il Consiglio invii una nota alla Regione Lazio, per inserire, con effetto immediato i colleghi cardiopatici, diabetici, con malattie respiratorie, cancro, sottoposti a terapia immunosoppressiva o con obesità di grado elevato, tra coloro che debbono ricevere la somministrazione immediata del vaccino anti Covid 19, poiché facenti parte di una "categoria a rischio" e poiché soggetti altamente fragili, come espressamente indicato dalle direttive dell'I.S.S.

Interviene a chiarimenti e sostegno anche il Segretario Scialla che ragguaglia il Consiglio sulle iniziative intraprese dall' Avv. (omissis).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Alesii, approva e delega il Presidente a disporre l'invio di una nota alla Regione.

- Il Consigliere Celletti rileva che, ad oggi, non risulta pubblicato, sul sito di Cassa Forense il bando per l'assegnazione di contributi per figli nati, affidati od adottati nell'anno 2021.

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio acquisisca dai delegati romani informazioni al fine di verificare se tale bando per l'anno 2021 è stato deliberato o sarà deliberato dall'ente previdenziale.

Il Consiglio delibera di chiedere cortesi indicazioni ai delegati romani di Cassa forense.

- Il Consigliere Celletti, su richiesta di alcuni colleghi, chiede, relativamente al servizio toghe, se viene rispettata la normativa anti Covid 19 da parte della società incaricata ed ogni quanto avvenga quindi, la sanificazione delle stesse.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia che le attività di sanificazione sono pagate dal Consiglio ed eseguite dalla ditta che assicura il servizio.

Il Consiglio delibera di richiedere alla ditta una attestazione circa la sanificazione quotidiana delle toghe, delegando i Consigliere Galeani e Celletti a verificare la regolarità degli adempimenti. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Celletti riferisce che alcune colleghi hanno evidenziato problematiche per i depositi degli atti penali, compiuti per PEC, alla Procura presso il Tribunale Penale di Roma, PEC che vengono rimandate indietro con la motivazione "buongiorno purtroppo il sistema non accetta.....; allegato troppo pesante....." persino quando il contenuto degli allegati è anche inferiore ad un MB.

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio intervenga al fine di risolvere detta problematica.

Il Consigliere Conti, con riferimento al provvedimento del D.G.S.I.A. del 24.02.2021 con il quale sono state ulteriormente modificate e precisate le specifiche tecniche che devono avere, per il deposito sul portale P.D.P., le denunce, le querele, le procure speciali, le nomine, le revoche e le rinunce ai mandati, rappresenta quanto segue.

Nel citato provvedimento, all'art. 5 comma 3, il D.G.S.I.A. ha definitivamente fatto chiarezza sul formato che devono avere i summenzionati atti, operando un richiamo al comma precedente che disciplina l'inoltro degli allegati.

In forza di tale richiamo, i predetti atti potranno essere depositati attraverso una semplice scansione degli stessi con successivo salvataggio in formato PDF (rispettando i parametri della scansione in bianco e nero con risoluzione massima dei 200 DPI e della dimensione non superiore a 30 Mb).

Non altrettanto chiaro risulta essere il predetto richiamo per quanto attiene all'apposizione della firma digitale.



E ciò in quanto l'art. 5 comma 2 del provvedimento del 24.02.2021 prevede che gli allegati siano *“sottoscritti con firma digitale nei casi previsti dalla legge”* e quindi, attualmente, nel caso di documenti allegati ad un atto di impugnazione, essendo prevista, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione digitale “per conformità all’originale”.

Tale richiamo alla disciplina degli allegati non risulta essere dirimente, atteso che la disciplina sui depositi digitali prevede, generalmente, per gli atti l'utilizzo della firma digitale. Non è pertanto dato comprendere se il deposito telematico di tali atti debba essere effettuato, a pena di inammissibilità, previa apposizione della firma digitale sul file pdf ottenuto in seguito alla scansione.

Tanto evidenziato, si ritiene opportuno inviare una richiesta di chiarimenti alla Dott.ssa (omissis) del D.G.S.I.A. e al Ministro della Giustizia Marta Cartabia volta a specificare se costituisca motivo di inammissibilità il deposito telematico di una nomina, procura speciale, rinuncia, revoca, denuncia o querela, senza l'apposizione della firma digitale sul file.

Il Consigliere Mobruci evidenzia di essere stata interpellata sulla difficoltà che hanno incontrato alcuni colleghi per l'invio di un dischetto come allegato ad una querela che non è potuto avvenire.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Condominio e Locazioni, comunica che ha trovato soluzione il problema, sollevato il 19 febbraio u.s. da una Collega, in merito al mancato rilascio delle copie esecutive delle convalide di sfratto, richieste telematicamente.

Infatti, la dott.ssa (omissis), Presidente della VI Sezione del Tribunale di Roma, tempestivamente contattata, ha riferito in data 22 febbraio u.s. che dalla prossima settimana sarà possibile richiedere ed ottenere telematicamente le copie esecutive delle convalide, essendo in via di superamento l'ostacolo rappresentato dalla doppia firma digitale del Giudice e del Cancelliere sullo stesso atto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta, delegato nell'adunanza dell'11 febbraio 2021, quale Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, a fare il punto dell'attuale situazione degli eventi formativi, programmati dai Consiglieri nell'anno 2021, riferisce quanto segue.

Gli addetti agli Uffici del Centro Studi, nel raccogliere i dati, hanno seguito la seguente metodologia.

- Periodo di riferimento 1 gennaio – 31 dicembre 2021

- Eventi programmati dai singoli componenti del Consiglio dal 1 gennaio al 31 maggio 2021

- Disponibilità dell'Aula Avvocati dal 1 maggio al 31 dicembre 2021 per l'organizzazione degli eventi formativi, tenuto conto del limite di due eventi al giorno e avuto riguardo all'occupazione dell'Aula per le lezioni della Scuola Forense e per il Corso dei Difensori d'Ufficio.

All'esito è emerso che dal 1 maggio al 31 dicembre 2021 sarà possibile organizzare complessivamente 140 eventi (due per ogni giorno utile), tenuto conto degli eventi già programmati dai Consiglieri.

Conseguentemente, ciascun componente del Consiglio potrà organizzare a far tempo dal 1 maggio p.v. e fino al 31 dicembre 2021 cinque/sei eventi formativi della durata di due ore ciascuno.

Nella prenotazione degli eventi formativi dovrà essere rigorosamente rispettato il termine di giorni quarantacinque dalla data dell'evento per la presentazione della richiesta, come precedentemente deliberato dal Consiglio e non saranno prese in considerazione eventuali richieste avanzate antecedentemente.

I Consiglieri, inoltre, qualora dopo la prenotazione dell'evento intendano rinunciare alla tenuta dello stesso nella data precedentemente indicata, dovranno comunicarlo al Centro Studi almeno trenta giorni prima della data dell'evento, così da consentire ad altro Consigliere, eventualmente, di organizzare l'evento formativo.

Il Consigliere Nesta, infine, riferisce che il Comitato Pari Opportunità ha già tenuto tre Convegni nel 2021 e che ha richiesto di poter utilizzare l'Aula Avvocati dal 26 maggio al 15 dicembre 2021 per dodici eventi.

Il Consigliere Nesta propone che il CPO, nel detto periodo, possa utilizzare l'Aula Avvocati per cinque/sei eventi della durata di due ore ciascuno, come previsto per ciascun Consigliere.

Il Consigliere Cerè chiede delucidazioni sulla valenza da dare ai corsi. Il Presidente precisa che ogni sessione utilizzata per il corso verrà computata come un convegno.

Il Consiglio approva.

## **STRUTTURA DEONTOLOGICA - PARERI**

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con PEC indirizzata a questo Consiglio il 10 dicembre 2020 (prot. (omissis)), con specifico riferimento al disposto dell'art. 29, comma 4, CDF, ha chiesto a questo Consiglio di esprimersi in ordine a quale sia il criterio che debba essere adottato per la determinazione dei compensi professionali da richiedere al proprio cliente per un giudizio di divisione ereditaria.

Premette a tal fine l'istante che un suo cliente ha ricevuto da altro legale - che dal tenore della richiesta sembrerebbe essere l'avvocato precedentemente incaricato dal cliente e poi sostituito dall'istante - un preavviso di nota il cui valore è stato determinato facendo riferimento all'intera massa relitta in successione e non già in quello della singola quota spettante al cliente.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

che la specifica richiesta formulata dall'istante (indicazione dei criteri per il calcolo dei compensi professionali per un giudizio di divisione ereditaria) esula dalla competenza di questo Consiglio non rivestendo natura deontologica. La questione infatti è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, dal D.M. 55/14 ed è stata più volte oggetto di giurisprudenza di legittimità.

Per quanto di spettanza di questo Consiglio e nell'interesse di tutti i colleghi, si rammenta che il comma 4 dell'art. 29 CDF dispone che *“l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere”*.

La giurisprudenza del CNF ha al riguardo statuito che: *“L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perchè lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare neanche l'eventualità che fra professionista ed il cliente sia intervenuta la transazione della controversia”* (CNF, sentenza n.160/12) ovvero *“l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli”* (CNF, sentenza n.41/17).

Rammenta inoltre il CNF che *“Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa”*. (CNF, sentenze nn. 56/20 e 86/20).

ritiene

la richiesta dell'istante irricevibile perchè priva di natura deontologica.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 10 dicembre 2020, tendente a conoscere preventivamente se sussistono delle incompatibilità nella difesa di Tizio, indagato in un procedimento penale in cui Caio - suo cliente (che assiste in altri due differenti procedimenti penali) – riveste la figura di parte offesa (potendo astrattamente costituirsi ancora parte civile ed essere escusso come testimone), sebbene quest'ultimo abbia rimesso la querela contro Tizio. Prima di rinunciare al mandato conferito da Tizio, l'Avv. (omissis) – che ha appreso

del coinvolgimento di Caio solo con la visione del fascicolo penale (dicembre 2020) - ha rivolto il presente parere al fine di sapere se sussiste o meno il conflitto di interessi con la posizione di Caio.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

sono plurime le norme del codice deontologico che possono investire il parere in esame, tra cui si possono ricordare i più generici doveri sanciti dagli artt. 6, 9 e 10 del Codice Deontologico che riguardano l'incompatibilità, la probità, dignità, fedeltà ed indipendenza dell'avvocato.

Maggiore attenzione merita l'art. 24 del Codice Deontologico Forense rubricato "Conflitto di Interessi", la cui lettura fa trasparire, da subito, come l'obbligo dell'avvocato di astenersi dal prestare attività professionale non sussista unicamente quando questa determini un reale conflitto di interessi, ma anche quando possa sussistere il rischio potenziale di determinarlo. Sebbene la disposizione in esame non possa prevedere tutte le ipotesi di conflitto, il suo contenuto deve essere inteso nel suo senso più ampio, imponendo all'avvocato di valutare, in un'ottica generale, quando la difesa dell'uno possa pregiudicare l'altra e/o possa condizionare il corretto svolgimento del mandato ricevuto.

Il CNF in più occasioni ha ricordato come la stessa Suprema Corte si sia allineata all'interpretazione più rigorosa espressa dal Consiglio Nazionale, secondo cui le questioni deontologiche sul conflitto di interessi mirano ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, *"perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno"* (ex multis, CNF, del 29 luglio 2016, n. 265 e Cass.4 novembre 2011, n. 22882).

La S.C. è giunta finanche a parlare di conflitto di interessi virtuale, ritenendo che possa essere non solo attuale al momento del conferimento dell'incarico ma anche virtuale *"nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente tra le parti"* (sent. nn. 21806/2015 e 8842/2004).

Non si può, poi, non richiamare l'attenzione all'art. 28 CDF (*"Riserbo e segreto professionale"*) e, soprattutto, all'art. 68 CDF (*"Incarichi contro una parte già assistita"*) che pone anche dei limiti temporali, prevedendo la possibilità di assumere l'incarico contro una parte già assistita solo se il rapporto professionale sia cessato da almeno due anni e, comunque, il mandato *"sia estraneo"* *"rispetto a quello espletato in precedenza"*; tale ultima previsione, riportata nel secondo canone dell'articolo 68, ha spinto il CNF (pronuncia del 16 aprile 2014, n. 52) a precisare come un tale divieto rappresenti una circostanza ulteriore rispetto al limite temporale, al punto che l'orientamento giurisprudenziale individua l'elemento costitutivo della fattispecie disciplinare nella mera sussistenza di interessi confliggenti tra i clienti, essendo irrilevante accertare se, nell'assolvimento del nuovo incarico, si siano utilizzate o meno notizie acquisite nell'espletamento dell'incarico svolto a favore dell'altro cliente, costituendo tale evenienza un fatto autonomamente rilevante sul piano disciplinare, ma ulteriore e distinto da quello del divieto in sé di assumere incarichi contro una parte assistita nel biennio (CNF 16.10.2018 n. 123).

È appena il caso di puntualizzare (ma solo per completezza) come il divieto di assumere l'incarico nei confronti della parte già assistita, *"prescinda dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultima, avendo il CNF più volte avuto modo di ribadire che la norma di cui all'art.68 CDF "non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza"* (CNF, 16 aprile 2014, n. 43 o 63), *cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: CNF, 14 aprile 2016, n. 78)"* (CNF n. 123/2018).

In conclusione, il complesso delle norme sopra enunciate tende a garantire che il mandato venga assolto in assoluta autonomia ed indipendenza da ogni vincolo e, contemporaneamente, ad

assicurare che il rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato, unitamente al vincolo di segretezza, non venga mai compromesso o messo in dubbio da altri incarichi professionali.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 4 novembre 2020, ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla liceità dell'estrazione, dal fascicolo del Pubblico ministero, e del conseguente utilizzo, in un giudizio civile, del certificato del casellario giudiziale per uso giustizia penale comprendente anche le iscrizioni non rilevabili dai privati (n.d.r. "visura") e riguardante la controparte al fine di "gettare discredito" sulla stessa.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Premesso che

- Come accennato dall'istante in sede di richiesta, secondo il combinato disposto degli articoli 24 e 33 del D.P.R. 313/2002, la "visura", rilasciata in forma anonima allo stesso interessato e non avente efficacia certificativa, contiene anche le iscrizioni non ostensibili ai privati in sede di richiesta di un certificato del casellario giudiziale, come, a mero titolo esemplificativo, tutti i provvedimenti di condanna dei quali è stata ordinata la non menzione ai sensi dell'art. 175 C.P. o quelli di cui all'art. 445 C.P.P., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Sottesa a tale disciplina è la volontà di concedere al condannato, nei casi ritenuti di minore gravità, il beneficio della riservatezza su quei provvedimenti, quantomeno nei rapporti con i privati, al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo finale della risocializzazione.
- Secondo le Sezioni Unite (8 febbraio 2011, n. 3034) "*il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy precedente al Regolamento Generale per la protezione dei dati personali) stabilisce: a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e); b) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24); c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46); d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47). Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239)*".
- L'articolo 21 dell'intervenuto Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (679/2016), prevedendo il diritto di opporsi, da parte dell'interessato, al trattamento dei dati personali, impone al titolare del trattamento di astenersi salvo che dimostri "*l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle*

*libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".*

Osserva

In generale, primo dovere dell'Avvocato nel processo è, ai sensi dell'art. 46 CDF, quello di ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di difesa. Ciò, però, non scrimina di per sé poiché, seppur debba *"porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, [...] tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza"* (così: CNF sentenza 30 maggio 2014, n. 75; Id., 26 settembre 2014, n. 111). Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente, infatti, impone all'Avvocato un *"impegno totale a favore della parte assistita"*, ma *"l'ampiezza di tale dovere non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche"* (CNF, 25 febbraio 2020, n. 42) né *"sconfinare nell'illecito"* (CNF, 28 settembre 2016, n. 291).

D'altronde, l'Avvocato deve sempre e comunque *"esercitare l'attività professionale con [...] lealtà [e] correttezza"* (art. 9 CDF) e ciò *"non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività"* (CNF, 30 dicembre 2019, n. 202; Id., 28 dicembre 2017, n. 247). Per questo, *"l'intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell'art. 50 cdf che disciplina il Dovere di verità"* (CNF, 19 dicembre 2019, n. 188).

Nello specifico, l'art. 50 CDF, nel disciplinare l'introduzione di documenti in giudizio, prescrive che l'Avvocato non debba *"introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi"* così come non debba *"utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi"* e, qualora apprenda, anche successivamente, *"dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non [possa] utilizzarli o [debba] rinunciare al mandato"*.

Pertanto, richiamando quanto sopra riportato, può costituire un illecito deontologico, da un lato, in via generale, quella condotta che, seppur caratterizzata dalla volontà di tutelare gli interessi della parte assistita, travalichi la rigorosa osservanza delle norme deontologiche, e, dall'altro, con specifico riferimento al tema dell'introduzione di documenti in giudizio, soltanto la condotta volta all'introduzione o utilizzazione di una documentazione falsa o - in maniera analogica secondo il Consiglio Nazionale Forense - espressamente connotata da un'intenzionale violazione delle preclusioni processuali.

Di conseguenza, laddove si ritenga che la condotta dell'Avvocato non abbia violato particolari preclusioni processuali, visto il dovere di difesa che incombe sullo stesso, deve ritenersi lecita ogni condotta che sia posta in essere nei limiti sopra richiamati.

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

#### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

L'avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in merito alla liceità deontologica di una bandiera, raffigurante il logo dello studio, da apporre all'interno del cortile condominiale ove è ubicato detto studio.

Il Consiglio osserva quanto segue

Benché, nel caso di specie, la bandiera da apporre non rappresenti un veicolo pubblicitario (ma sia funzionale solo a facilitare l'orientamento dei clienti diretti nello Studio della richiedente), la risposta al quesito potrà trarre fondamento dalla normativa ex art. 10 II comma legge professionale 247/2012 e quella ex artt. 17 e 35 del CdF sull'informazione da parte dell'Avvocato.

A seguito della delibera quadro del CNF n. 16 del 23.10.2015 (conseguente alla sanzione irrogata dall’Autorità garante sulla concorrenza a carico dello stesso CNF dopo il noto parere AmicaCard), tale normativa consente, infatti, all’Avvocato di ricorrere alla pubblicità informativa sulla propria attività professionale con qualunque mezzo.

In tal modo, è stata superata la tradizione forense secondo cui “*il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto dell’Avvocatura italiana*” (cfr C.N.F., 23 aprile 1991, n. 56:), è stato introdotto il principio secondo cui “*è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato*” e, in alcuni casi, è stata addirittura affermata la liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all’interno di impianti sportivi e/o attraverso la carrozzeria di automezzi (cfr C.N.F., 26.3.2014 n. 12).

*A fortiori*, in mancanza di espressi divieti normativi, dovrà ritenersi ugualmente lecito il ricorso a qualunque strumento visivo finalizzato a facilitare l’orientamento dei clienti verso il proprio Studio professionale.

Nella fattispecie, pertanto, non esiste alcun limite sull’*an* ma solo un accorgimento da rispettare sul *quo modo*.

Come noto, infatti, in base alla normativa ex art. 9 del CdF ed ex art. 3 II comma legge professionale 247/2012, l’avvocato deve apparire in pubblico e rappresentare sé stesso preservando la discrezione, l’onore e la rispettabilità individuale e della classe forense (cfr Cass., Sez. Unite 4 dicembre 2018, n. 2084/19).

Per quanto sopra, il Consiglio

ritiene

la risposta affermativa al quesito in epigrafe possa discendere dalle norme e dai principi di cui sopra.

**Pareri su note di onorari (n. 12)**

**(omissis)**